



***Ferrania Ecologia S.r.l.***  
***Impianto di Cairo Montenotte (SV)***  
Viale della Libertà, 57  
17014 (SV)

## “Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni”



## INDICE

<b>1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO .....</b>	<b>3</b>
1.1 STATO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO .....	3
<b>2 PRESCRIZIONI.....</b>	<b>3</b>
2.1 AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO.....	3
2.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	4
2.2.1 Modalità di campionamento prelievo ed analisi delle emissioni convogliata E01.....	5
2.2.2 Caratteristiche del punto di prelievo dell'Emissione E01.....	6
2.2.3 Caratteristiche della postazione di lavoro dell'Emissione E01.....	6
2.3 ANALISI DEL BIOGAS PRODOTTO A VALLE DEL DESOLFORATORE .....	8
2.4 SCARICHI IDRICI .....	9
2.4.1 SCARICO INDUSTRIALE SI.....	9
2.4.2 Acque Meteoriche di dilavamento.....	10
2.5 RIFIUTI.....	11
2.5.1 Rifiuti in entrata.....	11
2.5.2 Rifiuti prodotti.....	15
2.6 RUMORE.....	16
2.7 ENERGIA.....	16
2.8 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....	16
2.9 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....	17
<b>3 SPESE A CARICO DEL GESTORE.....</b>	<b>18</b>

## 1 Sezione di adeguamento dell'impianto

### 1.1 Stato di adeguamento dell'impianto

- Sulla base delle previsioni progettuali lo stabilimento Ferrania S.r.l. di Cairo Montenotte viene ritenuto adeguato alle migliori tecnologie disponibili (BREF Waste Treatments Industries) per la gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento meccanico biologico)
- L'eventuale emanazione di nuove BAT applicabili allo stabilimento, nel corso di validità della presente autorizzazione, determinerà l'avvio del processo di revisione della presente A.I.A.

## 2 PRESCRIZIONI

### 2.1 Avviamento dell'impianto

1. Limitatamente alla fase di avvio dell'impianto di digestione anaerobica, mediante inoculo di biomassa attiva proveniente da altri impianti, la Ferrania Ecologia è autorizzata temporaneamente a ricevere rifiuti con codice CER:
  - 19.08.05 (*Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane*)
  - 19.06.04 (*Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani*)per sottoporli ad una operazione di recupero R3 [*Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*] consistente nell'inoculo di biomassa attiva, per l'avvio del digestore anaerobico.
2. Il quantitativo massimo dei rifiuti sopra indicati che potrà essere ricevuto per il suo recupero non potrà superare i 3.000 m<sup>3</sup> complessivi.
3. La durata dell'autorizzazione temporanea è limitata a 45 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio delle operazioni di inoculo di cui al punto successivo;
4. Il Gestore, prima dell'avvio delle operazioni di inoculo, dovrà comunicare la data prevista per l'inizio delle operazioni stesse;
5. Il Gestore con frequenza mensile, decorrente dalla comunicazione di cui al precedente punto 4), dovrà relazionare a : Provincia, Comune di Cairo Montenotte e ARPAL, sullo stato di avanzamento delle operazioni di avvio dell'impianto, precisando anche le portate in alimentazione al biodigestore delle diverse matrici e gli eventuali problemi riscontrati in fase di avvio, ivi compresi quelli che possano determinare un'allungamento dei tempi di entrata in marcia del biodigestore al 100% della sua potenzialità;
6. I quantitativi ed i tempi previsti ai precedenti punti 2 e 3 potranno essere eventualmente aumentati a seguito di comprovate problematiche nell'avvio dell'impianto e dietro presentazione di specifica richiesta, corredata di dettagliata relazione tecnica che illustri le problematiche insorte. In caso di accettazione della richiesta di aumento dei quantitativi e/o di proroga di validità dell'autorizzazione temporanea al recupero dei rifiuti individuati al precedente punto 1, le deroghe ai precedenti punti 1 e 2 saranno inquadrate come “modifiche non sostanziali”;
7. durante il periodo di avviamento dell'impianto è autorizzato l'uso di una caldaia di Back up alimentata a gasolio o GPL di potenza termica utile di 350 kW, stante la potenza termica ed il tipo di alimentazione , non si fissano prescrizioni in quanto l'emissione è riconducibile ad una attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

## 2.2 Emissioni in atmosfera

1 L'azienda dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera :

Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata Nm <sup>3</sup> /h	Inquinante	Limite
					Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )
E01	unità di produzione combinata di calore ed energia (CHP) potenza 0,999 MWe	Catalizzatore Postcombustore	4.200	Polveri <sup>(1)</sup>	10
				Monossido di carbonio <sup>(1)</sup>	500
				Ossidi di azoto <sup>(1)</sup>	450
				Carbonio organico totale <sup>(1)</sup>	150
				HCl <sup>(1)</sup>	10
				HF <sup>(1)</sup>	2
E02	Torcia di emergenza per combustione biogas	-	-	-	-
E03	Aspirazione aria capannone	Biofiltro	120.000 <sup>(3)</sup>	polveri totali	5
				Acidi organici (acido acetico+ acido propionico+ acido butirrico)	0,3
				mercaptani	0,02
				NH <sub>3</sub> + ammine alifatiche espresse come ammoniacca	3
				H <sub>2</sub> S	1
				Odori <sup>(2)</sup>	300 UO/m <sup>3</sup>
sostanze organiche volatili espresse come COT (esclusi gli idrocarburi metanici)	5				

(1) I valori si intendono riferiti a fumi secchi a 1013 hPa e 273 °K riferiti al 5% di ossigeno libero nei fumi  
(2) Unità olfattometriche/m<sup>3</sup>  
(3) il carico specifico volumetrico del biofiltro non dovrà superare i 100 Nm<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> h

- 2 I condotti di adduzione dell'aria aspirata dal capannone verso il biofiltro dovranno essere dotati, a monte del biofiltro stesso, di bocchello di campionamento accessibile in sicurezza al fine di consentire l'effettuazione di campioni prima del trattamento per la determinazione dell'efficienza di abbattimento delle UO (efficienza di abbattimento degli inquinanti mediante la tecnica dell'olfattometria dinamica, in accordo alla Norma UNI EN 13725:2004) e della misura diretta della portata volumetrica dell'aria aspirata.
- 3 Almeno due volte all'anno dovranno essere condotti campionamenti ed analisi finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti per il biofiltro sopra indicati ivi compresa l'efficienza di abbattimento delle UO. Un campionamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente in estate in un periodo compreso tra i mesi di luglio ed agosto.
- 4 I campionamenti sul Biofiltro dovranno essere condotti seguendo le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia, 15 febbraio 2012 - n. IX/3018 ad oggetto "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno" metodi alternativi potranno essere successivamente definiti con ARPAL previa comunicazione a Provincia e Comune di Cairo Montenotte.

- 5 L'azienda dovrà rendere disponibile in stabilimento in qualsiasi momento, per gli eventuali controlli di parte pubblica la cappa statica per il campionamento delle emissioni provenienti dal Biofiltro.
- 6 La torcia E02 è da considerarsi quale impianto di emergenza e per la stessa non vengono previsti limiti di emissione, la stessa dovrà essere dotata di totalizzatore volumetrico per la misura del biogas inviato alla torcia e di un sistema di contabilizzazione del numero e della durata delle accensioni che riporti giorno ed ora della accensione. Gli strumenti di misura e contabilizzazione indicati dovranno essere installati prima dell'avvio dell' "esercizio commerciale" la cui data dovrà essere preventivamente comunicata dal Gestore come da prescrizione di cui Paragrafo 2.9 punto 1 del presente allegato.
- 7 Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste; dovranno essere utilizzati i metodi analitici scelti secondo le modalità citate nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato E ). I tempi ed il numero di prelievi necessari dovranno essere stabiliti con le modalità indicate dal manuale UNICHIM n°158/88; I campionamenti dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo segnatamente per quanto riguarda il rilascio degli inquinanti in atmosfera; la scelta delle fasi più significative dovrà essere relazionata congiuntamente alla nota di trasmissione delle risultanze degli accertamenti compiuti.
- 8 I valori limite di emissione fissati nella precedente tabella per l'emissione E01 si intenderanno superati quando il valore medio derivante del numero di campionamenti previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88, non consecutivi e di norma - ove possibile - della durata di un'ora ciascuno, risulti superiore al limite. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite.

#### **2.2.1 Modalità di campionamento prelievo ed analisi delle emissioni convogliata E01**

1. I campionamenti e le misure devono essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo dell'impianto, segnatamente per quanto riguarda il rilascio degli inquinanti in atmosfera; la scelta delle fasi più significative e le relative condizioni di esercizio dell'impianto devono essere riportate all'interno del rapporto di prova.
2. La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) è stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88.
3. E' consentito l'utilizzo di metodi alternativi a quelli prescritti solo in casi particolari, d'intesa con la Autorità Competente; in tali casi i metodi alternativi proposti dal Gestore devono essere concordati con l'Autorità Competente prima dello svolgimento del collaudo per impianti nuovi e, per impianti esistenti, prima dello svolgimento di qualunque attività di controllo.
4. I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore devono essere corredati dalle seguenti informazioni:
  - ditta, impianto, identificazione dell'emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione, classe di emissione;
  - data del controllo;
  - caratteristiche dell'effluente: temperatura, umidità, velocità; portata volumetrica e eventuale percentuale di ossigeno;
  - area della sezione di campionamento;
  - metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
  - risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovrà riportare portata massica, concentrazione con relative unità di misura;
  - condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm, e devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno dei fumi.

5. Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.
6. I risultati degli autocontrolli, corredati dalla relativa documentazione, devono essere mantenuti presso l'impianto per almeno cinque anni, a disposizione degli Enti di Controllo.

### 2.2.2 Caratteristiche del punto di prelievo dell'Emissione E01

1. Ogni emissione deve essere identificata univocamente.
2. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve garantire il rispetto delle condizioni indicate dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.1), ovvero il bocchello deve essere posizionato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.
3. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.
4. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più bocchelli; per i condotti a sezione circolare secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259 paragrafo 8.2, per i condotti rettangolari si può fare riferimento alla seguente tabella:

Condotti rettangolari		
Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 0,5m	1	al centro del lato
da 0,5m a 1m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 1m	3	

5. Nel caso di camini superiori a 2 m è necessario inserire prese di campionamento contrapposte al fine di poter ispezionare lo stesso diametro da lati opposti del camino.
6. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1-1.5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

### 2.2.3 Caratteristiche della postazione di lavoro dell'Emissione E01

1. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (fornite di opportuna chiusura), di cui devono essere dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche indicate in precedenza, devono essere accessibili mediante strutture fisse realizzate secondo i criteri di sicurezza definiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa correlata; gli stessi condotti devono essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.
2. In corrispondenza dei punti di prelievo posti in quota deve essere prevista un'ideale postazione di lavoro fissa, anch'essa realizzata secondo i criteri di sicurezza definiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa correlata, e che presenti le seguenti caratteristiche minime:
  - dimensioni tali da consentire il normale movimento in sicurezza dell'operatore, in relazione al lavoro da compiere. Si richiede pertanto una dimensione utile minima di c.a. 2 m<sup>2</sup> (calcolata al netto di ostacoli, botole, ribalte ed altri impedimenti alla occupazione fissa), tale superficie deve essere incrementata in funzione delle dimensioni del camino e del tipo

di strumentazione richiesta (che dipende dal parametro da monitorare), nonché in considerazione dei dettami di specifiche norme (vedasi in proposito la norma UNI EN 15259). Nel caso in cui sia prevista la ricerca di microinquinanti organici o delle frazioni fini delle polveri la dimensione utile minima deve essere pari a 5 m<sup>2</sup>.

- larghezza minima pari a 0.9 m;
  - altezza minima libera, sopra la piattaforma di lavoro, maggiore o uguale a 2 m;
  - portata del piano di lavoro chiaramente indicata e idonea a supportare gli operatori e la strumentazione;
  - con piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo;
  - dotata di parapetto normale ai sensi del D.Lgs 81/08;
  - in prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile almeno una presa di energia elettrica a 220 V, conforme alle norme specifiche con interruttore differenziale magnetotermico e interruttore di esclusione;
  - deve essere predisposto anche quant'altro necessario per determinazioni particolari (acqua di raffreddamento, etc.) quando specificamente riportato nelle metodologie di prelievo applicate;
  - Il sito di misurazione deve essere ben illuminato ed eventualmente dotato di illuminazione artificiale nei casi in cui si trovi in ambiente chiuso e comunque nel caso in cui si renda necessario lo svolgimento di campionamenti complessi (es. microinquinanti);
  - Nei casi in cui si renda necessario lo svolgimento di campionamenti complessi (es. microinquinanti) e la piattaforma sia esposta alle intemperie, deve essere considerata anche un'ideale protezione per le persone e le apparecchiature.
3. L'accesso degli operatori ai punti di prelievo deve essere garantito senza ritardi e nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D. Lgs 81/08 e successive modifiche).
  4. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
  5. Il percorso di accesso alla postazione di prelievo deve essere ben definito. In zone di particolare rischio per elevazione, presenza di macchine operatrici e di movimentazione carichi, temperature ustionanti, sostanze chimiche, deve essere presente una delimitazione che individui il percorso sicuro da seguirsi (strisce colorate, etc.) o, in alternativa, che tale percorso sia indicato dal personale della Ditta.
  6. Il percorso deve prevedere le caratteristiche di transitabilità, staticità, portata e sicurezza, previste dall'Allegato IV del Dlgs 81/2008 e s.m.i..
  7. In particolare le dimensioni di transito in percorsi orizzontali o inclinati per il solo operatore (privo di carichi ingombranti), devono essere almeno di 60 cm. In caso di trasporto di carichi tale dimensione dovrà essere portata ad almeno 120 cm.
  8. I pavimenti destinati a transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la circolazione.
  9. Nel caso di ostacoli non rimovibili, questi devono essere opportunamente segnalati.
  10. L'accesso ai punti di prelievo in quota deve essere possibile attraverso scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli rispondenti a quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e s.m.i.
  11. Le scale fisse devono essere dotate di parapetto e costituite da gradini integri, con alzata e pedata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata. Dovrà inoltre essere segnalata la modalità di discesa prevista (in avanti o all'indietro) sulla base della tipologia costruttiva.
  12. Nel caso di accesso fisso, per motivate necessità della ditta, il primo tratto verticale di accesso, può essere effettuato attraverso una struttura rimovibile purchè la stessa sia immediatamente

disponibile e conforme a tutte le normative in materia di sicurezza (prima tratta di scala, ponteggi mobili ecc). In ogni caso deve essere possibile, per l'operatore, ridiscendere in modo indipendente in qualsiasi momento.

13. I punti di transito e di passaggio che presentino pericolo di caduta dall'alto (superiori a 2 m di altezza) devono essere dotati di parapetto normale ai sensi del D.Lgs 81/08.
14. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture minime:
  - quota fino a 10 m sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di imbrago e di sistema di blocco.
  - quota superiore a 10 m sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di imbrago e di sistema frenante.

### 2.3 Analisi del biogas prodotto a valle del desolforatore

1. il biogas prodotto dovrà essere analizzato, a valle del desolforatore, per la determinazione della composizione del biogas stesso secondo le modalità previste dal Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato E
2. L'H<sub>2</sub>S dovrà essere contenuto al di sotto dello 0,1%



## 2.4 Scarichi idrici

### 2.4.1 SCARICO INDUSTRIALE S1

1. Lo scarico industriale S1 riceve le acque di esubero del processo. I parametri in deroga ammessi dal Consorzio Intercomunale Risanamento Acque (CIRA) sono :

PORTATA SCARICATA	m <sup>3</sup> /a 36.500 m <sup>3</sup> /g 235 m <sup>3</sup> /h 9,8	
Parametro	Valori limite di concentrazione	Carico Massimo Inquinante
pH	7-8	
Solidi sospesi totali	12.500 mg/l	1250 kg/d
COD	25.000 mg/l	2500 kg/d
BOD5	6.000 mg/l	600 kg/d
Azoto Totale (N)	4.500 mg/l	450 kg/d
Fosfati (PO4)	460,00 mg/l	46 kg/d

2. Tutti gli altri parametri non compresi nella tabella precedente devono essere rispettati i limiti previsti dalla colonna scarichi in fognatura Tabella 3 dell'Allegato 5 degli allegati alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
3. Le analisi allo scarico dovranno essere condotte secondo le modalità previste dal Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato E presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste;
4. Per il primo anno di attività la frequenza di controllo dello scarico S1 per i parametri indicati nella tabella precedente dovrà essere mensile, con decorrenza dalla data di avvio dell'esercizio commerciale di cui al paragrafo 2.9 punto 1). Dopo il primo anno gli stessi controlli saranno effettuati secondo quanto previsto dall'Allegato E ;
5. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia ed al CIRA per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione dello scarico;
6. Il Gestore dovrà mantenere gli impianti, gli scarichi ed i punti di campionamento degli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
7. I pozzetti di campionamento dovranno essere costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm ed avere dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm. Nel caso in cui non sia possibile realizzare pozzetti di campionamento con le caratteristiche sopra indicate, dovrà in ogni caso essere garantita la possibilità di effettuare, in sicurezza, campionamenti degli scarichi idrici con modalità che potranno essere direttamente concordate con ARPAL e successivamente comunicate a questa Provincia;
8. Lo scarico S1 dovrà essere dotato di contatore (*totalizzatori volumetrici*)

#### **2.4.2 Acque Meteoriche di dilavamento**

1. Lo scarico S3 è originato dalla vasca di prima pioggia per trattamento dei primi 5 mm di acque meteoriche;
2. La gestione delle acque meteoriche presentata è approvata quale “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio” ai sensi del Regolamento Regionale 4/2009, anche in considerazione del fatto che tutta la fase di gestione dei rifiuti e del compost ottenuto avverranno in ambiente confinato. Le acque meteoriche quindi incontreranno superfici scolanti costituite dal tetto del capannone industriale e da superfici di transito dei mezzi. La previsione progettuale stabilisce che le acque meteoriche non vengano in contatto né con i rifiuti né con i prodotti ottenuti;
3. Lo scarico S3 dovrà rispettare i limiti previsti dalla colonna scarichi in fognatura Tabella 3 dell'Allegato 5 degli allegati alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i;
4. il piazzale e le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali dovranno risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;
5. Qualsiasi modifica o integrazione della gestione delle acque meteoriche dovrà essere preventivamente comunicata per la sua valutazione ed approvazione;

## 2.5 Rifiuti

### 2.5.1 Rifiuti in entrata

#### Rifiuti ammessi all'impianto

1. presso l'impianto in oggetto possono essere svolte le attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi individuati: dai codici CER, dai limiti temporali, dalle operazioni di recupero/smaltimento e dalla potenzialità massima di stoccaggio e trattamento giornaliero, riassunti di seguito:
  - **R13** messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
  - **R3** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;

	Quantità Massima Istantanea (m <sup>3</sup> e t)	Potenzialità (tonn/anno)
Rifiuti da inviare alla sezione di digestione anaerobica	300 t Pari a circa 380 m <sup>3</sup>	30.000
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense		
(I rifiuti da inviare alla sezione di digestione anaerobica dovranno essere inviati nel digestore entro 3 giorni dal loro conferimento)		

	Quantità Massima Istantanea (m <sup>3</sup> e t)	Potenzialità (tonn/anno)
Rifiuti da inviare alla sezione aerobica	500 t Pari a circa 900 m <sup>3</sup>	15.000
200101 carta e cartone		
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		
200201 rifiuti biodegradabili		
200302 rifiuti dei mercati		
190606 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale		
190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		
190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11		
190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		
150101 imballaggi in carta e cartone		
150103 imballaggi in legno		
100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato		
040221 rifiuti da fibre tessili grezze		
030101 scarti di corteccia e sughero		
030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104		

030199 rifiuti non specificati altrimenti		
030301 scarti di corteccia e legno		
030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)		
030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		
030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		
030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10		
020103 scarti di tessuti vegetali		
020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito		
020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti		
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		
020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche		
020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
(I rifiuti da inviare alla sezione aerobica dovranno essere avviati alla fase entro 10 giorni dal loro conferimento)		

- Il quantitativo di stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti presenti nell'impianto, esclusi quelli già in corso di lavorazione, è quello indicato nelle sovrastanti tabelle;
- Eventuali introduzione di ulteriori rifiuti previsti dai paragrafi 15 e 16 dell'allegato l-sub all.1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. nella sezione di digestione anaerobica non costituirà modifica sostanziale a condizione che i quantitativi massimi di rifiuti trattati rimanga invariata.
- I rifiuti eventualmente ammessi in impianto per la sola messa in riserva R13 dovranno essere avviati ad effettivo ed oggettivo riutilizzo ovvero alle altre operazioni di recupero (da R1 a R12, di cui all'Allegato C del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) presso impianti allo scopo autorizzati. Non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in riserva.

#### **Accettazione rifiuti**

- Dovranno essere formalizzate, con apposito regolamento interno, le procedure: di conferimento, di accettazione e di stoccaggio dei rifiuti che possono essere ammessi all'impianto, individuando i criteri in base ai quali i carichi di rifiuti saranno accettati o respinti. Detto regolamento interno, che dovrà essere predisposto prima dell'accettazione di rifiuti in impianto (escluso l'inoculo per l'avviamento), dovrà essere trasmessa a : Provincia, Comune di Cairo Montenotte ed ARPAL;

6. In caso di carichi respinti il Gestore dovrà dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla Regione da cui il trasporto di rifiuti ha avuto origine, indicando, oltre ai dati anagrafici desumibili dal FIR, le motivazioni in base alle quali il carico è stato respinto e la quantità respinta.
7. I rifiuti diversi da quelli di origine urbana dovranno essere accompagnati da analisi chimica di caratterizzazione che deve essere eseguita con cadenza annuale per ogni conferitore e comunque sempre in occasione del primo conferimento da parte di un nuovo conferitore;
8. i rifiuti in arrivo con codice CER di tipo “a specchio” potranno essere accettati previa verifica di idonea documentazione attestante l'esatta classificazione degli stessi;
9. Devono essere verificate le caratteristiche chimiche dei rifiuti in ingresso all'impianto costituiti da “fanghi”, al fine di verificare la loro assimilabilità, per qualità, a quelli provenienti da impianti di trattamento acque reflue esclusivamente civili e che non contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale , in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs 99/1992.
10. I rifiuti non pericolosi individuati dal codice CER generico" xx xx 99 – rifiuti non specificati altrimenti" potranno essere conferiti presso l'impianto solo previa acquisizione di Nulla Osta da richiedere al Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente – Servizio Autorizzazioni Ambientali; in tal caso dovranno essere preventivamente comunicati la specifica tipologia del rifiuto, il processo produttivo di provenienza, nonché le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto stesso;

### **Esercizio dell'impianto**

11. l'esercizio dell'impianto e la sua gestione dovranno essere svolti in conformità ai principi generali di cui agli artt. 177 e 178 del D.Lgs n.° 152/2006 e s.m.i., nonché alle norme di settore per gli aspetti inerenti l'attività. In particolare per quanto attiene la movimentazione e manipolazione dei rifiuti la Società dovrà provvedere all'adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza dell'ambiente di lavoro;
12. L'esercizio dell'impianto dovrà essere conforme a quanto previsto dagli elaborati progettuali approvati. Ad impianto avviato la società proponente non potrà discostarsi dalle previsioni progettuali;
13. Dovrà essere rispettata la configurazione delle aree di deposito preliminare, messa in riserva, trattamento e lavorazione così come indicato nella Tavola “Allegato 2e Localizzazione aree di produzione e/o stoccaggio rifiuti Rev.1”. Eventuali modifiche nella gestione delle aree dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti competenti;
14. Tutte le fasi di gestione dei rifiuti dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree confinate interne al capannone industriale che dovrà essere costantemente aspirato, con varchi di accesso normalmente chiusi;
15. In caso di mal funzionamento impiantistico, si dovrà procedere al fermo impianti e di conseguenza ad interrompere il flusso dei rifiuti ai rispettivi trattamenti. In caso di fermo prolungato dovranno essere interrotti i conferimenti all'impianto e i rifiuti dovranno essere dirottati ad altri impianti di trattamento autorizzati;
16. La movimentazione di rifiuti, oggetto della presente autorizzazione, dovrà avvenire con l'adozione di opportuni accorgimenti, al fine di evitare pregiudizi alle matrici ambientali circostanti;
17. I rifiuti sottoposti a trattamento che non rispetteranno le caratteristiche di sostanze o oggetti stabilite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., saranno ancora considerati rifiuti e dovranno essere avviati presso impianti di recupero/smaltimento di rifiuti autorizzati;

18. E' espressamente vietato lo stoccaggio di rifiuti e/o di compost nelle aree esterne al capannone;
19. E' espressamente vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi tipo di rifiuto;
20. Dovrà essere garantita la costante pulizia di tutte le aree di manovra esterne, anche mediante l'uso di motospazzatrice, al fine di evitare il deposito, l'accumulo e la permanenza sul suolo di rifiuti accidentalmente caduti dagli automezzi e/o ivi accidentalmente trasportati da altre cause;
21. dovranno essere mantenuti efficienti tutti gli impianti, le attrezzature nonché le strutture;
22. dovrà essere eseguita periodica ispezione generale delle zone di stoccaggio rifiuti e di transito automezzi che dovrà verificare con particolare attenzione lo stato di conservazione delle pavimentazioni di tutte le aree di manovra interne ed esterne dei capannoni, e in generale di tutte le componenti del sistema di protezione del suolo e sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate, al fine di individuare tempestivamente la necessità di manutenzioni / riparazioni che, ove necessarie, dovranno essere tempestivamente attuate;

### **Linee di trattamento**

23. fermo restando che, in relazione alle disposizioni di cui all' art. 187 del D.Lgs 152/2006, è in ogni caso vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, per la conduzione dell'impianto è espressamente autorizzata la miscelazione dei rifiuti non pericolosi autorizzati con il presente provvedimento;
24. Le due linee di trattamento :
  - (A) “Linea di digestione anaerobica e compostaggio della FORSU” per la produzione di “ammendante compostato misto”
  - (B) “Compostaggio dei RSNP” per la produzione di “ammendante compostato con fanghi”dovranno essere tenute costantemente separate nelle fasi di fermentazione areata in biocelle e di maturazione in cumuli

### **Congedo automezzi**

25. Gli automezzi che hanno trasportato i rifiuti nell'impianto, prima di lasciare di lasciare l'impianto stesso, debbono essere bonificati prevedendo anche al lavaggio delle ruote;
26. Dovrà essere formalizzata, con apposito regolamento interno, la procedura di congedo automezzi. Detto regolamento interno dovrà essere trasmesso a Provincia, Comune di Cairo Montenotte ed ARPAL;

### **Caratteristiche del compost ottenuto**

27. Il controllo analitico sulla qualità del compost deve essere effettuato su cumuli di volume non superiore ai 500 m<sup>3</sup>. Il compost prodotto, caratterizzato da un medesimo certificato analitico, costituisce “un lotto”;
28. Il "compost di qualità", così come definito dall'art. 183 lett. ee) ovvero "prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente", al fine di garantire un corretto andamento del processo di compostaggio, dovrà rispettare i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla normativa specifica in materia di fertilizzanti, di cui dall'allegato 2 del D.Lgs 75/2010 e s.m.i. Le caratteristiche del compost ottenuto dovranno essere verificate secondo le modalità previste dal Piano di Monitoraggio di cui all'Allegato E al presente provvedimento. Il materiale del lotto campionato (che non può essere superiore ai 500 m<sup>3</sup>) non può essere utilizzato fino all'esito delle analisi. I risultati analitici devono essere conservati per almeno cinque anni.

29. I prodotti ottenuti dal processo di recupero devono rispettare, prima dell'immissione sul mercato ( o essere liberamente utilizzati come ammendanti e/o fertilizzanti), i requisiti indicati e definiti dal D.Lgs 75/2010 e s.m.i.;
30. Qualora l'Azienda voglia immettere sul mercato il compost di qualità prodotto con la qualifica di "fertilizzante" dovrà, ai fini della tracciabilità del prodotto di cui all'art 8 del D.Lgs 75/2010, essere iscritta al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» di cui all'art. 8 stesso e dare preventiva comunicazione dell'avvio dell'iter di iscrizione a Provincia , Comune di Cairo Montenotte ed ARPAL;
31. Il compost fuori specifica, a causa di superi della concentrazione di metalli, deve essere considerato rifiuto ed avviato a smaltimento in impianti autorizzati ; quando la causa del “fuori specifica” sia riconducibile ad altre fattispecie il Gestore valuterà autonomamente l'opportunità di ricircolare lo stesso materiale in testa alla sezione aerobica;

### **Garanzie finanziarie**

32. Il Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di avviamento dell'impianto mediante inoculo di cui al precedente paragrafo 2.1, dovrà inviare in originale, o copia autenticata, la documentazione attestante la costituzione delle garanzie finanziarie in favore della Provincia di Savona previste dal “Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento” per un importo pari ad € 563.212 (Cinquecentosessantatremiladuecentododici). La garanzia di cui sopra dovrà essere mantenuta in essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni due dalla cessazione dell'attività. Il montante della garanzia finanziaria costituita dovrà essere adeguato, per ogni anno a cadenza solare, nella misura progressiva dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale. Si precisa infine, che lo svincolo della garanzia stessa potrà essere effettuato previo nulla osta da parte di questa Provincia e previa verifica da parte degli Enti locali interessati;

### **2.5.2 Rifiuti prodotti**

33. La gestione in regime di deposito temporaneo dei "rifiuti prodotti", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'ex art. 183 comma 1 , lett. bb) del d.lgs 152/06 e s.m.i ;
34. i rifiuti dovranno essere depositati in idonei contenitori dotati di contrassegno che ne identifichi la tipologia contenuta, avendo cura di depositare nel medesimo contenitore soltanto le fattispecie tra loro compatibili. E' fatto divieto di depositare nel medesimo contenitore i rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi;
35. i contenitori o i serbatoi fissi o mobili dovranno essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 188 del D.Lgs 152/2006, dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati alla loro gestione, nel rispetto delle norme vigenti;
37. deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
38. Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere caratterizzati al fine della corretta classificazione ed attribuzione del codice CER;
39. Nel caso di rifiuti conferiti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la “ caratterizzazione di base “ ai sensi degli artt. 2, commi 1 , 2 e 3 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i., con la frequenza e con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. stesso;

## 2.6 Rumore

1. Dovrà essere eseguita a carico del Gestore una prima di campagna di monitoraggio del clima acustico, da effettuarsi quando l'impianto sarà a regime, con l'impegno di adottare le più efficaci misure di mitigazione del rumore nel caso in cui si dovessero verificare alcuni superamenti dei valori di immissione acustica ai ricettori rispetto ai limiti di legge, anche attraverso una eventuale razionalizzazione ed organizzazione dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto;
2. Con le modalità e secondo la frequenza di cui all'ALLEGATO E dovranno essere effettuate periodiche campagne di rilevamento del disturbo acustico determinato dallo stabilimento

## 2.7 Energia

1. Secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto.
2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte.

## 2.8 Piano di dismissione e bonifica del sito

1. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere:
  - a) a lasciare il sito in sicurezza;
  - b) a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - c) a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
2. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Savona al Comune di Cairo Montenotte ed all'ARPAL un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.



## 2.9 Prescrizioni generali attività IPPC

1. Ferme restando le comunicazioni di cui al paragrafo 2.1 punto 5) il Gestore dovrà comunicare preventivamente a Provincia, Comune di Cairo Montenotte ed ARPAL la data prevista per l'avvio dell'impianto precisando il periodo di tempo previsto per la messa a regime dell'impianto e la data prevista di avvio dell'esercizio commerciale. La comunicazione dovrà altresì contenere:
  - il certificato di collaudo tecnico-funzionale di regolare esecuzione dei lavori, datato e firmato in originale da tecnico professionalmente abilitato, attestante l'ultimazione dell'impianto stesso con esplicito riferimento all'avvenuta realizzazione ed approntamento delle opere in conformità al progetto approvato e la funzionalità dell'assetto impiantistico;
  - rilievi fotografici afferenti le opere approntate e dell'impianto nel suo complesso;
  - i nominativi ed i recapiti del Rappresentante legale e del Responsabile tecnico dell'impianto;
2. Il Gestore trasmetterà annualmente, entro il mese di Gennaio, alla Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte ed all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'allegato E al presente provvedimento e, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi;
3. Il Gestore dovrà provvedere affinché presso la portineria dell'impianto siano conservate, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell'insediamento dalle quali risultino :
  - sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione e/o nei progetti depositati;
  - aree destinate al deposito dei rifiuti ;
  - punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione ;dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.
4. Il Gestore deve assumere le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, affinché non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
5. Il Gestore deve assumere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. Il Gestore dovrà sottoporre a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali; i rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
7. Il Gestore dovrà garantire la custodia continuativa dell'impianto, eventualmente anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
8. Il Gestore, al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, sia per prelevare campioni che per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;

9. Il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
10. Qualsiasi variazione del nominativo del rappresentante legale e del responsabile tecnico della Ferrania Ecologia ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia, al Comune di Cairo Montenotte ed all'ARPAL;
11. Il Gestore, in caso di cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, deve preventivamente darne comunicazione alla: Provincia, al comune di Cairo Montenotte ed all'ARPAL. Il Gestore, in tal caso, dovrà provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
12. Il Gestore, a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica ove necessaria, deve adoperarsi per evitare qualsiasi rischio di inquinamento e sarà responsabile ai sensi della vigente legislazione civile e penale, per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre;
13. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di cessazione dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto dovrà essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere effettuate previo esame e nullaosta di questo Settore, fermi restando gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia. Questo settore provvederà alla verifica della corretta esecuzione di quanto previsto nel presente punto, al fine di provvedere, se possibile, allo svincolo delle garanzie finanziarie in essere;
14. Per l'impianto di rete non sussiste l'obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi.

### **3 SPESE A CARICO DEL GESTORE**

1. Come stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall'art. 29-decies comma 3 dello stesso decreto sono a carico del Gestore. A seguito di presentazione di fattura di ARPAL, il Gestore dovrà provvedere al versamento delle spese derivanti dall'esecuzione dei controlli di parte pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno, attraverso bonifico bancario a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Ligure. Detti costi verranno quantificati sulla base del tariffario vigente.